

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La XI Commissione,

premesso che:

con il decreto n. 27811 del 9 febbraio 2000 il ministero del lavoro ha consentito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale, il ricorso al trattamento di prepensionamento anticipato per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001;

il suddetto decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il quale prevede che i dipendenti che siano stati investiti dalla risoluzione del rapporto di lavoro abbiano diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità di mancato preavviso, pari a quattro mensilità;

inoltre l'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1981 n. 416, parte integrante del predetto decreto prevede « da parte degli istituti previdenziali una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente presenti nella azienda, fino ad un massimo di dieci mensilità », spettante oltre al normale Tfr da parte dell'Inps;

in virtù del dispositivo richiamato, i suddetti dipendenti hanno diritto a percepire le mensilità relative alle indennità di anzianità o aggiuntive;

sono stati circa 1.800 i dipendenti investiti da questo provvedimento;

né l'Istituto Poligrafico, in qualità di datore di lavoro, né l'Inps quale ente previdenziale erogatore, hanno provveduto a versare le somme dovute;

con sentenza del 10 febbraio 2003, nella causa intentata da un gruppo di ex lavoratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avverso lo stesso Istituto, il

Tribunale di Roma ha riconosciuto ai lavoratori il versamento delle somme dovute quale indennità di mancato preavviso;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di propria competenza, affinché sia riconosciuto a tutti gli ex dipendenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato collocati in prepensionamento ai sensi del decreto n. 27811 del 9 febbraio 2000, il diritto, sancito per legge, alle mensilità di preavviso riconosciute ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, riconoscendo le stesse a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e ad applicare agli stessi le indennità di anzianità aggiuntive, previste dall'articolo 37 della medesima legge 416/81.

(7-00499) « Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO***AFFARI ESTERI*

*Interrogazione a risposta scritta:*

SERENI, CALZOLAIO e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 14 settembre 2004 il Consiglio dei ministri bavarese ha deciso di finanziare i nuovi corsi di tedesco per stranieri negli asili della Baviera recuperando, nel corso di cinque anni, i fondi attualmente previsti per i *Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht* (corsi di sostegno ed integrazione nella madrelingua);

l'orientamento del Governo bavarese è stato chiaramente espresso dal Ministro per la pubblica istruzione Hohlmeier, che ha formalmente dichiarato: « Al massimo in cinque anni ridurremo a zero i corsi in lingua materna, per potere assegnare una chiara priorità alla lingua tedesca »;